



**IL PROGRAMMA NAZIONALE INTEGRATO  
PER L'ENERGIA ED IL CLIMA QUALE  
STRUMENTO PROGRAMMATICO PER LA  
TRANSIZIONE ENERGETICA**

Procedure di Valutazione d'Impatto  
Ambientale e Autorizzazione Unica  
degli Impianti FER

9 dicembre 2024

**La gestione delle terre e  
rocce da Scavo nella  
procedura VIA**

**Vincenzo Chiera**

Membro Commissione  
PNRR/PNIEC del MASE




T&R da scavo ovvero il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera.

Suolo: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto




# Le Attività finalizzate alla realizzazione degli impianti FER


## Fondazioni aerogeneratori



Cavidotti




PALI



TOC

## Strade di accesso

SEZIONE STRADALE TIPO IN SCAVO



## Piazzole/ Sottostazione Elettrica /accumulo/cabina invert /BESS



# Terre e rocce da scavo

## DPR 13 Giugno 2017, n. 120

REGOLAMENTO recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge dell' 11 novembre 2014, n. 164,

Gazzetta ufficiale: n. 183 del 7 agosto 2017



**VIGENTE DAL 22 AGOSTO 2017**

➤ **6 Titoli suddivisi in 31 Articoli**

➤ **10 Allegati**

L'art 48 del DI 13/2023 (cd. "Decreto Pnn 3" del 25 feb 2023) ha previsto la riscrittura in termini semplificati delle regole per le terre e rocce da scavo. Il 21 settembre 2023 il Mase ha pubblicato il regolamento sottoposto a consultazione pubblica.




# Terre e rocce da scavo dal **22/08/2017**

RIFIUTI SPECIALI	Esclusione dall'ambito di applicazione dei RIFIUTI	SOTTOPRODOTTI
Art. 184	Art. 185	Art. 184 bis
Art. 23 DPR 120/2017	Art. 24 DPR 120/2017	Art. 4 DPR 120/2017

**D.Lgs n°152  
del 2006**


**DPR n°120  
del 2017**

*A seconda delle condizioni che si verificano, le terre e rocce da scavo possono assumere qualifiche diverse e conseguentemente essere sottoposte ad un diverso regime giuridico.*



# PROCEDURE VIA

## Le diverse qualifiche delle terre e rocce di scavo e relativi Piani





# Terre e rocce da scavo: struttura

## STRUTTURA DEL DPR 120/2017

- Titolo I (artt. da 1 a 3) - Disposizioni generali
- Titolo II (artt. da 4 a 22) - Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione **sottoprodotto**
  - Capo I (artt. da 4 a 7) disposizioni comuni
  - Capo II (artt. da 8 a 19) cantieri G.D. (VIA e AIA)
  - Capo III (artt. 20 e 21) Cantieri P.D.
  - Capo IV (art 22) cantieri G.D. non sottoposti a VIA e AIA
- Titolo III (art. 23) - Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate **rifiuti**
- Titolo IV (art. 24) - Terre e rocce da scavo **escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti**
- Titolo V (artt. da 25 a 26) - Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica
- Titolo VI (artt. da 27 a 31) - Disposizioni transitorie e finali





# Terre e rocce da scavo: allegati

- ALLEGATO 1 - Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (art. 8)
- ALLEGATO 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione (art. 8)
- ALLEGATO 3 - Normale pratica industriale (art. 2)
- ALLEGATO 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (art. 4 e art.24)
- ALLEGATO 5 - Piano di utilizzo (art. 9)
- ALLEGATO 6 - Dichiarazione di utilizzo (art. 21)
- ALLEGATO 7 - Documento di trasporto (art. 6)
- ALLEGATO 8 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) art. 7
- ALLEGATO 9 - Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni (art. 9 e 21)
- ALLEGATO 10 - Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica nei Riporti (art. 4)

*\*In nero nel caso in cui le T&R siano escluse dal campo di applicazione sia dei rifiuti (art 24 e Linee guida Ispra) che nel caso di sottoprodotto (art.4)*

*\*\*In rosso in caso di qualifica delle T&R come sottoprodotto (art.4)*



## TITOLO I - Articolo 2 DPR n120 del 2017

c) **«terre e rocce da scavo»**: *il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: gli scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.* Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i materiali quali il **calcestruzzo**, **bentonite**, **polivinilcloruro (PVC)**, **vetroresina**, **miscele cementizie** e **additivi per scavo** meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali **non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso.**



## TITOLO I - Articolo 2

- d) **«autorità competente»**: l'**autorità che autorizza la realizzazione dell'opera** nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) **«caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»**: attività svolta per **accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale** delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;
- f) **«piano di utilizzo»**: il documento nel quale il **proponente attesta**, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il **rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184 - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento**, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;
- g) **«dichiarazione di avvenuto utilizzo»**: la dichiarazione con la quale il **proponente o l'esecutore o il produttore attesta**, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce** da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;
- h) **«ambito territoriale con fondo naturale»**: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;





## TITOLO I - Articolo 2

- i) **«sito»**: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);
- l) **«sito di produzione»**: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo
- m) **«sito di destinazione»**: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;
- n) **«sito di deposito intermedio»**: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;
- o) **«normale pratica industriale»**: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'**allegato 3** elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale;
- p) **«proponente»**: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;
- q) **«esecutore»**: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;
- r) **«produttore»**: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21
- s) **«ciclo produttivo di destinazione»**: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;



## TITOLO I - Articolo 2

t) **«cantiere di piccole dimensioni»**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

u) **«cantiere di grandi dimensioni»**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;


v) **«cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

z) **«sito oggetto di bonifica»**: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

aa) **«opera»**: il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.



# TITOLO III Rifiuti art. 23





# Che cos'è il rifiuto? Art. 183 D.LGS n 152/2006

## definizione di rifiuto

Si intende per **rifiuto**:

- **qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi**

Non sono rifiuti:

- i prodotti di recupero;
- i sottoprodotti;
- le terre e le rocce da scavo che rispettano determinate condizioni.

La distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è tutta legata al concetto di "*disfarsi*", la qual cosa, mentre nella maggioranza dei casi non presenta serie difficoltà e reali incertezze, può risultare un criterio distintivo di non facile ed univoca applicazione nelle "*ipotesi di confine*" costituite da residui e scarti, per lo più di lavorazione, reimpiegati come materie prime in altri processi produttivi.



# Come sono classificati i Rifiuti?

Art. 184 D.LGS n 152/2006

## **rifiuti urbani e rifiuti speciali** **rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi**

I rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine, in:
  - rifiuti urbani,
  - rifiuti speciali;
- secondo le caratteristiche di pericolosità, in:
  - rifiuti pericolosi,
  - rifiuti non pericolosi.



## rifiuti speciali

Sono “speciali”, dal 1° gennaio 2021:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotti);
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla  
p  
n  
i seguenti Eer (codice a sei cifre che identifica il rifiuto):  
e reflue,
- h) i rifiuti "17 05 03 \* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (lett. b-ter);
- i) i rifiuti "17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03"





## TITOLO III – Articolo 23

### DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI

Questo terzo titolo, costituito da un solo articolo (art. 23) modifica la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti codici **CER 17.05.04 e 17.05.03\***.

#### DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO

c.1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici **CER 17.05.04 o 17.05.03\*** il **deposito temporaneo** (articolo 183, comma 1, lettera bb D.lgs.152/06), si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle T&R **presso il sito di produzione**, nel rispetto delle seguenti condizioni:


- a) T&R contenenti inquinanti organici persistenti sono depositate e gestite nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
- b) T&R sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o smaltimento in alternativa con **cadenza almeno trimestrale** o quando il **deposito raggiunge 4000 m<sup>3</sup> di cui non oltre 800m<sup>3</sup> pericolosi**. In ogni caso il deposito non può durare più di un anno.
- c) Deposito effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche.
- d) Rifiuti pericolosi, si applicano le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

In questo caso la Dichiarazione Art.21 non serve, si utilizza la documentazione prevista in materia di rifiuti

Se T&R scavate vengono depositate senza che venga preventivamente definita la destinazione, non possono più essere gestite come sottoprodotto ma solo come rifiuto. Perdendo il requisito dell'art. 4 «il loro riutilizzo...si realizza..nel corso dell'esecuzione di opere..o in processi produttivi».




# DPR n 120 del 2017 art. 24



## TITOLO IV – Esclusione dall'ambito di applicazione disciplina rifiuti **Art. 24**

**Applicazione dell'articolo 24 → Esclusione dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 comma 1 lettera c) del D.lgs. 152/06**



## TRS ESCLUSE DALLA DISCIPLINA RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL DPR 120/2017

**Non contaminazione:** in base al comma 1 dell'art. 24 del DPR 120/2017 la non contaminazione è verificata ai sensi dell'Allegato 4.


**Riutilizzo allo stato naturale:** il riutilizzo delle terre e rocce deve avvenire allo stato e nella condizione originaria di pre-scavo come al momento della rimozione. Si ritiene che nessuna manipolazione e/o lavorazione e/o operazione/trattamento possa essere effettuata

**Riutilizzo nello stesso sito\*:** il comma 1 dell'art. 24 del DPR 120 ribadisce che il riutilizzo deve avvenire nel sito di produzione.

**\*"sito"** come **l'area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità.** All'interno del sito così definito possono identificarsi una o più aree di scavo e/o una o più aree di riutilizzo in modo tale da soddisfare la condizione che il terreno sia "riutilizzato ...(omissis)..., nello stesso sito in cui è stato escavato"







## «Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC»

C < CSC



Le **concentrazioni** dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento **non devono superare** le CSC di cui alle **colonne A e B** della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specificazione destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo,

C > CSC



Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c) , le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



# Allegato 4 dpr n°120/2017

Tabella 4.1 - Set analitico minimale

Arsenico
Cadmio
Cobalto
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Mercurio
Idrocarburi C>12
Cromo totale
Cromo VI
Amianto
BTEX (*)
IPA (*)

(\*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

		A SITI AD USO VERDE PUBBLICO, PRIVATO E RESIDENZIALE (MG KG-1 COME SS)	B SITI AD USO COMMERCIALE E INDUSTRIALE (MG KG-1 COME SS)
	COMPOSTI INORGANICI		
1	Antimonio	10	30
2	Arsenico	20	50
3	Berillio	2	10
4	Cadmio	2	15
5	Cobalto	20	250
6	Cromo totale	150	800
7	Cromo VI	2	15
8	Mercurio	1	5
9	Nichel	120	500





# Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti – Articolo 24 Dpr 120/2017

Terre e Rocce da  
scavo

**Non Rifiuti**

TUA Parte IV, **Art. 185**

DPR 120/17 **Art. 24**

**Piano Preliminare**  
di utilizzo in sito delle terre e  
rocce da scavo escluse dalla  
disciplina dei rifiuti

DPR 120/17 **Art. 24 co. 3**





## Fase di presentazione dell'istanza di VIA

### Articolo 24 Dpr 120/2017 co. 3

«Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti»

- a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
  - 1) numero e caratteristiche dei punti di indagine;
  - 2) numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
  - 3) parametri da determinare;
- d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
- e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.



## FASE ESECUTIVA O PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

### Articolo 24 Dpr 120/2017

#### Comma 4


- a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
- b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 185, comma 1, lettera c\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), un apposito progetto in cui sono definite:
  - 1) le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
  - 2) la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
  - 3) la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
  - 4) la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

#### Comma 5

Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.



## TITOLO II Sottoprodotto - art. 4



# Capo I – Articolo 4

«*Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti*» -  
Comma 1 e 2

Stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché **le terre e rocce da scavo** generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, **siano qualificati come sottoprodotti e non rifiuti**



- a) Generati durante la realizzazione di un'opera il cui scopo non è la produzione di tale materiali;
- b) Utilizzo conforme alle disposizioni del piano di utilizzo (v. Art. 9 o Art. 21) e si realizza:
  - 1. nell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa **per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari, ripristini e miglioramenti ambientali;**
  - 2. processi produttivi in sostituzione ai materiali da cava;
- c) Idonee al riutilizzo senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) Soddisfano i requisiti di qualità ambientale.

**SONO ESCLUSI I RESIDUI PROVENIENTI DALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI O ALTRI MANUFATTI LA CUI GESTIONE E' DISCIPLINATA AI SENSI DELLA PARTE IV DEL D.LGS 152/06**






## Capo I – Articoli da 5 a 7

- ▶ Art. 5 Deposito intermedio
  - ▶ *Il **deposito intermedio** T&R può essere effettuato nel **sito di produzione**, nel **sito di destinazione** o in **altro sito** nel rispetto della destinazione urbanistica in relazione ai valori di CSC e dei tempi indicati nel PU o dichiarazione art 21*
- ▶ Art. 6 Trasporto - con documentazione indicata nell'allegato 7
  - ▶ *La **documentazione** di cui al comma 1 è predisposta in **triplice copia**, una per il **proponente** o per il **produttore** una per il **trasportatore** e una per il **destinatario** e **conservata**, dai predetti soggetti, **per tre anni***
- ▶ Art. 7 Dichiarazione di avvenuto utilizzo
  - ▶ L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
  - ▶ La **dichiarazione di avvenuto utilizzo**, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8** a:
    - ▶ autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione,
    - ▶ comune del sito di produzione
    - ▶ comune del sito di destinazione.

La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.



# Piano di utilizzo – Articolo 9 Dpr 120/2017



# Piano di Utilizzo – ART.9 Allegato 5 dpr n 120/2017

- **1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:**
- 1.1. denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
- 1.2. ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
- 1.3. estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
- 1.4. corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
- 1.5. planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2.000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella IGM, in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);
- 1.6. planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito);
- 1.7. profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);
- 1.8. schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto.



# Piano di Utilizzo – ART.9 Allegato 5 dpr n 120/2017

- **2. inquadramento urbanistico:**
- 2.1. individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente.
- **3. inquadramento geologico ed idrogeologico:**
- 3.1. descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
- 3.2. ricostruzione stratigrafica del suolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I materiali di riporto, se presenti, sono evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo;
- 3.3. descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
- 3.4. livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000).
- **4. descrizione delle attività svolte sul sito:**
- 4.1. uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
- 4.2. definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
- 4.3. identificazione delle possibili sostanze presenti;
- 4.4. risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimico-fisiche.
- **5. piano di campionamento e analisi:**
- 5.1. descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
- 5.2. localizzazione dei punti di indagine mediante planimetrie;
- 5.3. elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'[allegato 4](#);
- 5.4. descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.





## Capo II – Articolo 9



### «Piano di Utilizzo»

definizione delle procedure e modalità di presentazione

La trasmissione avviene esclusivamente via PEC

TEMPISTICHE  
TRASMISSIONE



c.1. Il piano di utilizzo[...], redatto in conformità alle disposizioni di cui **all'allegato 5, è trasmesso dal proponente per via telematica** [...] **almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori.** Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA o di AIA [...], la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento

AUTOCERTIFICAZIONE DI  
CONFORMITA'



c.2. Il piano **include** la **dichiarazione** sostitutiva dell'atto di notorietà [...] con la quale il ~~legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la~~ **sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2**, in conformità anche a quanto previsto nell'~~allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.~~



## Capo II – Articolo 9

### «Piano di Utilizzo»

TEMPISTICHE DI VERIFICA  
DELL'AUTORITA'

c.3. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. **Entro trenta giorni dalla presentazione** del piano di utilizzo, l'autorità competente può **chiedere**, in un'unica soluzione, **integrazioni** alla documentazione ricevuta. **Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.**

c.4. **Decorsi novanta giorni** dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione [...], **il proponente**, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, **avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo**, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.



Non è necessaria l'approvazione esplicita del P.U. da parte dell'Autorità competente



## Capo II – Articolo 9

### «Piano di Utilizzo»

TEMPISTICHE DI VERIFICA  
DELL'AUTORITA'



c.3. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. **Entro trenta giorni dalla presentazione** del piano di utilizzo, l'autorità competente può **chiedere**, in un'unica soluzione, **integrazioni** alla documentazione ricevuta. **Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.**

c.4. **Decorsi novanta giorni** dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione [...], **il proponente**, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, **avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo**, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.



Non è necessaria l'approvazione esplicita del P.U. da parte dell'Autorità competente



## Capo II – Articolo 9

«Piano di Utilizzo»

ISPEZIONI E  
CONTROLLI

c.7. [...] ARPA territorialmente competente **effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso [...]**, secondo quanto previsto dall'**allegato 9**. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali [...].

VALIDAZIONE  
PRELIMINARE

c.8. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il **proponente può chiedere all'ARPA** o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, di eseguire **verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo**. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, **i termini del comma 4 sono ridotti della metà. (45 giorni)**





## Capo II – Articolo 9

«Piano di Utilizzo»

ISPEZIONI E  
CONTROLLI

c.7. [...] ARPA territorialmente competente **effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso [...]**, secondo quanto previsto dall'**allegato 9**. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali [...].

VALIDAZIONE  
PRELIMINARE

c.8. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il **proponente può chiedere all'ARPA** o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, di eseguire **verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo**. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, **i termini del comma 4 sono ridotti della metà. (45 giorni)**



## Capo II – Articolo 14

«Efficacia del piano di utilizzo»

### ➔ Tempistiche per inizio lavori di gestione delle terre e rocce da scavo

c.1. Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. Salvo deroghe [...], l'inizio dei lavori avviene **entro due anni** dalla presentazione del piano di utilizzo.

### ➔ Cessazione della qualifica di sottoprodotto

c.2. Allo scadere dei termini [...], **viene meno la qualifica di sottoprodotto** delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come **rifiuti** [...]

c.3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo **viene meno la qualifica di sottoprodotto** delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come **rifiuto** [...]

c.4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 (aggiornamento del Piano di Utilizzo), il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come **rifiuto** [...]



## Capo II – Articolo 14

«Efficacia del piano di utilizzo»

### Tempistiche per inizio lavori di gestione delle terre e rocce da scavo

c.1. Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. Salvo deroghe [...], l'inizio dei lavori avviene **entro due anni** dalla presentazione del piano di utilizzo.

### Cessazione della qualifica di sottoprodotto

c.2. Allo scadere dei termini [...], **viene meno la qualifica di sottoprodotto** delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come **rifiuti** [...]

c.3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo **viene meno la qualifica di sottoprodotto** delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come **rifiuto** [...]

c.4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 (aggiornamento del Piano di Utilizzo), il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come **rifiuto** [...]



## Capo III – Articolo 21

«Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni»



### Semplificazione procedurale e documentale nella gestione delle T&R in cantieri di piccole dimensioni

#### TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE



Non è necessaria l'approvazione esplicita. Non si tratta di una richiesta di autorizzazione ma di un'attestazione delle condizioni previste dalla norma

c.1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** [...] con la **trasmissione**, anche solo in **via telematica**, **almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo**, del **modulo di cui all'allegato 6** al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia Protezione Ambientale territorialmente competente.

Il **produttore indica** le **quantità** di T&R **destinate all'utilizzo come sottoprodotti**, l'eventuale **sito di deposito intermedio**, il **sito di destinazione**, gli **estremi delle autorizzazioni** per la realizzazione delle opere e i **tempi previsti per l'utilizzo**, che non possono superare **un anno** dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera preveda tempistiche superiori.

c.2. **La dichiarazione** [...] di cui al comma 1, **assolve la funzione del piano di utilizzo** [...]





# Capo III – Articolo 21

## «Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni»

ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI SCAVO E UTILIZZO



c.5.. [...] **autorizzate** in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le attività di scavo DEVONO essere autorizzate e gli estremi delle autorizzazioni devono essere riportati nell'autodichiarazione

VIGILANZA E CONTROLLO




c.6. Fermi restando i **compiti di vigilanza e controllo** stabiliti dalle norme vigenti, le **Agenzie** di protezione ambientale [...] effettuano [...] le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. **L'onere economico** [...] è **a carico del produttore**. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali [...]

c.7. L'autorità competente, qualora accerti la **mancata sussistenza** dei requisiti di cui all'articolo 4, o della motivazione di cui ai commi 3 e 4, **dispone il divieto** di inizio ovvero di prosecuzione, delle **attività di gestione** delle terre e rocce da scavo **come sottoprodotti**.



**DPR 120/2017**



Fonte: Ing. Mario Sunseri m.sunseri@sgi-ingegneria.it

# Allegato 1

## «Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»

- La caratterizzazione ambientale è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce.
- E' svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo nel rispetto degli allegati 2 e 4.
- Presenta un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello del livello progettuale dell'opera.
- Se le tecnologie di scavo non producono rischio per l'ambiente il P.U. può prevedere che non sia necessario ripetere la caratterizzazione durante l'esecuzione dell'opera.
- Se, in fase progettuale, si individui la necessità di effettuare una caratterizzazione in corso d'opera, il piano di utilizzo ne indicherà le modalità (Allegato 9).
- La caratterizzazione ambientale in corso d'opera è eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto della Parte A dell'Allegato 9.



# Allegato 2

1. Cantieri di grandi dimensioni (oltre 6000 mc) e opere sottoposte a VIA o AIA

PRINCIPALI INDICAZIONI PRESENTI IN ALLEGATO 2									
<b>Tecniche di indagini</b>	Scavi esplorativi (pozzetti/trincee) o Sondaggi								
<b>Densità e ubicazione</b>	Campionamento ragionato Campionamento sistematico su griglia (lato da 10 a 100 m) o casuale (centro della maglia)								
<b>Punti di indagine minimi</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensione dell'area</th> <th>Punti di prelievo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inferiore a 2.500 metri quadri</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Tra 2.500 e 10.000 metri quadri</td> <td>3 + 1 ogni 2.500 metri quadri</td> </tr> <tr> <td>Oltre i 10.000 metri quadri</td> <td>7 + 1 ogni 5.000 metri quadri</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensione dell'area	Punti di prelievo	Inferiore a 2.500 metri quadri	3	Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri	Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri
Dimensione dell'area	Punti di prelievo								
Inferiore a 2.500 metri quadri	3								
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri								
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri								
<b>Profondità di indagine</b>	<p>In base alle profondità di scavo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 campione da 0 a 1m p.c.</li> <li>- 1 campione fondo scavo</li> <li>- 1 campione tra i due precedenti</li> </ul> <p>Scavi superficiali (&lt;2m) almeno due campioni (uno ogni metro).</p>								
<b>Scavi in zona satura</b>	Prelievo di un campione delle acque sotterranee								
<b>Modalità di campionamento</b>	Campioni compositi								
<b>Scavo esplorativo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Campione composito di fondo scavo;</li> <li>- Campione composito su singola parete o più pareti in base a orizzonti individuabili/variazioni laterali.</li> </ul>								
<b>Materiale di riporto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ubicare i campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai materiali di riporto data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale;</li> <li>- La valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica</li> </ul>								





## Allegato 2

«*Procedure di campionamento in fase di progettazione*»

**Indicazioni in merito alle modalità e tecniche di indagine da applicare alla caratterizzazione delle T&R che devono essere illustrate nel P.U.**

Nel caso di **opere infrastrutturali lineari**, il campionamento è effettuato almeno **ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità** o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, salva diversa previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

Nel **caso di scavi in galleria**, la caratterizzazione è effettuata prevedendo almeno un sondaggio e, comunque, un sondaggio **indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità** o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

Per **scavi superficiali**, di profondità inferiore a 2 metri, **i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno due**: uno per ciascun metro di profondità



## Allegato 3

«Normale pratica industriale»

**Elenco non esaustivo delle operazioni più comunemente effettuate e che rientrano tra le «normali pratiche industriali»**

- la **selezione granulometrica**, con eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la **stesa al suolo per consentire l'asciugatura** e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;

Mantengono la caratteristica di Sottoprodotto le T&R anche qualora contengano pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondenti ai requisiti tecnici/prestazionali

MIGLIORAMENTO DELLA CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE NON  
AMBIENTALE



# Condizioni ambientali Terre e rocce da scavo

CONDIZIONE n.	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	progettazione esecutiva o prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	<b>Terre e rocce da scavo</b>
Oggetto della prescrizione	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>adeguare</b> il Piano preliminare delle terre e rocce da scavo;</li><li>• non dovranno essere utilizzati <b>additivi che contengano sostanze inquinanti</b> non comprese nella tabella 4.1 - Set analitico minimale</li><li>• Nel caso in cui gli scavi interessino la <b>porzione satura del terreno</b> è acquisito un campione delle acque sotterranee</li></ul>



## PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI ai sensi dell' Art 24 dpr 120/2017

### Criticità dei «Piani» su Terre e Rocce da scavo che comportano richieste di adeguamento della documentazione 1

In alcuni casi nel considerare T&R escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti:

- al documento viene attribuito altro titolo: es: Piano di utilizzo; Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo; Piano di Utilizzo in sito etc.
- si prevede l'applicazione della «normale pratica industriale» es. triturazione o il trattamento a calce;
- Viene previsto l'utilizzo del materiale escavato per miglioramenti fondiari o ripristini ambientali al di fuori del sito oggetto di intervento;
- per le opere lineari non sempre vengono rispettati le indagini ogni 500 m come previsto da ALLEGATO 2 del DPR n°120 del 2017 ma 2000 m che vale solo nella fase preliminare.
- non è documentata la presenza di falda superficiale che interferisce con gli scavi e conseguentemente non sono previsti prelievi della zona satura ai sensi dell'ALLEGATO 2 DPR n°120 del 2017 ;





## PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI ai sensi dell' Art 24 dpr 120/2017

### Criticità dei «Piani» su Terre e Rocce da scavo che comportano richieste di adeguamento della documentazione 2

- non viene prevista la ricognizione dei siti a rischio potenziale inquinamento e la destinazione d'uso dei terreni;
- non vengono quantificati i materiali provenienti dai manti stradali e la loro caratterizzazione come rifiuto
- non vengono considerati i volumi da TOC, o pali di fondazione:
- si prevede lo smaltimento in discarica e non il recupero degli eventuali esuberanti;
- La norma prevede che in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia (cosa non sempre determinata per la mancanza di stratigrafie);
- Per parametri da determinare in genere ci si limita all'elenco standard omettendo ad esempio l'estensione di analisi sui pesticidi in presenza di aree agricole

**Nei rari casi in cui le Terre e rocce da scavo vengono qualificati quali sottoprodotto ai sensi dell'Art.4 del DPR n°120 del 2017**

- Si rinvia l'avvio delle attività di caratterizzazione al progetto esecutivo o nei 90 giorni prima dell'avvio dei lavori, quando l'art 9 prevede che qualora ***«l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale [...], la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento»***



# Suggerimenti nella redazione del «Piano Preliminare»

Nella fase di progettazione preliminare prevedere:

- Un minimo di analisi ambientali per la verifica preventiva delle condizioni ambientali del sottosuolo, soprattutto in presenza di materiali di riporto;
- Indagine idrogeologica più dettagliata con l'accertamento della profondità della falda;
- nel caso di grosse quantità di esubero dei terreni è auspicabile l'applicazione dell'Art.4 (Sottoprodotti) per il loro recupero anche in siti idonei al di fuori del cantiere;
- nel Bilancio di Massa tra materiale escavato ed esuberanti avere un dettaglio delle quantità/volumi per singola opera (Cavidotto, TOC, Perforazioni per pali, Strade di accesso, stazione elettrica, piazzole per aerogeneratori).
- Descrizione degli eventuali additivi utilizzati nella fase di perforazione (Principalmente TOC e pali) tali da non compromettere la qualità del terreno.
- Consultazione delle linee guide SNPA



LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE  
DELLA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO  
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

# Contatti

- **Vincenzo Chiera**
- [chiera.vincenzo@mase.gov.it](mailto:chiera.vincenzo@mase.gov.it)
- [geologo.chiera@gmail.com](mailto:geologo.chiera@gmail.com)
- Cell. 348 2407167



<https://www.linkedin.com/in/vincenzo-chiera-5281a826/>

Grazie per l'attenzione